

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 maggio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 4.

Disciplina dei Registri regionali di rilevante interesse sanitario Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg. recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante: "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)"..... Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2012, n. 6.

Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2012, n. 7.

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate Pag. 7

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2012, n. 8.

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy) Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 10.

Regionalizzazione del patto di stabilità interno .. Pag. 11



LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 11.

**Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modifica-
zioni** Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il pre-
lievo venatorio”** Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2012, n. 12.

**Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo
nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato** Pag. 14

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 30 marzo 2012, n. 4.

**Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmis-
sione in natura della fauna selvatica in attuazione dell’arti-
colo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per
la protezione della fauna selvatica e disciplina della attività
venatoria in Campania)** Pag. 16



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 4.

Disciplina dei Registri regionali di rilevante interesse sanitario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 2012)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica derivanti da specifiche patologie e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, istituisce, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), specifici registri regionali di rilevante interesse sanitario.

Art. 2.

Istituzione di registri regionali di patologia

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono istituiti a livello regionale i seguenti registri di patologia:

- a) registro tumori;
- b) registro malformazioni congenite;
- c) registro sclerosi laterale amiotrofica;
- d) registro malattie rare;
- e) registro diabete;
- f) registro dialisi e trapianto;
- g) registro mortalità.

2. Altri registri regionali di rilevante interesse sanitario possono essere individuati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 3.

Contenuto dei registri regionali di patologia

1. I registri di rilevante interesse sanitario di cui all'art. 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate all'art. 2 a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento adottato in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del d. lgs. 196/2003 e sulla base del parere espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) del d. lgs. 196/2003, definisce:

- a) le differenti tipologie di dati sensibili;
- b) le operazioni eseguibili;
- c) le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui all'art. 2;
- d) i soggetti che possono avere accesso ai registri;

e) i dati oggetto di conoscenza nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 aprile 2012

COTA

(Omissis).

12R0263

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 13 marzo 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e, in particolare, l'art. 150;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 329 di data 24 febbraio 2012 concernente: "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)";



Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Introduzione dell'art. 6-bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, è introdotto il seguente:

"Art. 6-bis

Disposizioni transitorie in materia di procedimento di approvazione dei piani regolatori generali

1. Le disposizioni di cui all'art. 31, comma 5-bis, della legge urbanistica provinciale si applicano anche con riferimento alle corrispondenti disposizioni transitorie di approvazione dei piani regolatori generali di cui all'art. 148, comma 5, lettera d), della legge urbanistica provinciale."

Art. 2.

Modificazioni all'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

1. All'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., sono aggiunte le seguenti parole: "Qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione plani-altimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;"

Art. 3.

Modificazioni all'art. 40 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. Al comma 3 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, le parole "sentita la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio" sono sopresse.

Art. 4.

Modificazioni all'art. 43 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 43 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 113 e 113-bis della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di parcheggi, il mutamento della destinazione d'uso degli immobili che hanno formato oggetto di deroga agli strumenti di pianificazione territoriale può essere autorizzato, su richiesta motivata dei soggetti interessati, mediante il medesimo procedimento previsto per il rilascio della deroga urbanistica.

Il mutamento della destinazione d'uso in violazione dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al titolo VI della legge urbanistica."

Art. 5.

Modificazioni all'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale, al numero 3) sono aggiunte le seguenti parole: "e i consorzi fidi;"

b) nella lettera B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale, il numero 7) è sostituito dal seguente: "(7) Opere per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. I predetti interventi possono prevedere anche l'esercizio complementare del commercio al dettaglio, subordinatamente al rispetto della disciplina prevista per tale attività, sempreché siano rispettati i limiti delle medie strutture di vendita, sia trattata esclusivamente la vendita dei prodotti indicati nell'art. 10, comma 7, della legge provinciale sul commercio e permanga la prevalenza dell'attività di commercio all'ingrosso;"

c) dopo la lettera G - Opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche, è aggiunta la seguente lettera: "H - Opere da realizzare da parte di soggetti che svolgono funzioni di interesse pubblico sulla base di convenzioni con la Provincia previste da norme provinciali."

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 marzo 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante: "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 20 marzo 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e, in particolare, l'art. 150;

Visto il decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 364 di data 2 marzo 2012, concernente: "Modifiche ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".



Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, nonché le definizioni adottate dalle norme provinciali in materia di urbanistica.”.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti”;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f-bis) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n.8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).”.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinfa del comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica di cui all'allegato A è espresso attraverso l'indice di energia primaria globale EPgl nei seguenti casi:”;

b) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume dell'edificio esistente, limitatamente al volume nuovo”;

c) nella lettera e) del comma 3 la parola: “totale” è soppressa;

d) l'alinfa del comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le prescrizioni più semplificate di cui all'allegato A si applicano nei seguenti casi:”;

e) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“a) ristrutturazioni non ricomprese nel comma 3, lettera e), manutenzione straordinaria, ampliamenti dei volumi inferiori al 20 per cento del volume dell'edificio esistente limitatamente al volume nuovo.”

f) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ai sensi dell'art. 97 della legge urbanistica provinciale.”.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) ristrutturazione dell'intero edificio”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Nei casi previsti dalla normativa statale relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, per i quali è prevista la redazione dell'attestato di certificazione energetica, il medesimo deve essere redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale.

1-ter. Nei casi indicati al comma 1-bis, per gli edifici con superficie utile inferiore a 500 metri quadrati, il calcolo della prestazione energetica può essere effettuato utilizzando le metodologie semplificate riportate nell'allegato A.”

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. Prima del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 è inserito il seguente:

“01. Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida a un soggetto certificatore la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica e ne conserva l'originale.”

2. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

“2. L'attestato è trasmesso in copia al comune dal soggetto certificatore - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. Copia dell'attestato è inoltre trasmessa dal soggetto certificatore, anche con procedure telematiche, all'Agenzia provinciale per l'energia, ai fini della costituzione del catasto provinciale per le certificazioni energetiche previsto dall'art. 12-bis.”

Art. 6.

Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo il numero 3 della lettera a) del comma 2 sono inseriti i seguenti:

“3-bis) diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze forestali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;

3-ter) altre figure professionali individuate con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con la legislazione statale in materia;”;

b) nelle lettere b) e c) del comma 4 le parole: “in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o dal comma 3”;

c) nella lettera a) del comma 6 dopo la parola: “progettazione” sono inserite le seguenti: “o direzione lavori”.



Art. 7.

Inserimento dell'art. 12-bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 è inserito il seguente:

“Art. 12-bis

Catasto provinciale per le certificazioni energetiche

1. Gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo denominato catasto provinciale per le certificazioni energetiche, tenuto presso l'Agenzia provinciale per l'energia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di funzionamento del sistema informativo.”

Art. 8.

Modificazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

“2. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'art. 4, comma 4, trovano applicazione per le domande del titolo edilizio o le comunicazioni per opere libere ai sensi dell'art. 97 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 presentate al comune a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente decreto.”

Art. 9.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito con l'allegato A a questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “*Bollettino ufficiale*” della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 15 marzo 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0248

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2012, n. 6.

Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme di modifica e integrazione della legge regionale 14/2000

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Esperto specializzato sui siti della Grande guerra*). — 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui al libro II, titolo II, capo VI, sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

2. L'attività di accompagnamento riguarda persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.

3. La guida turistica può avvalersi dell'attività di accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono individuati i siti legati alla Prima guerra mondiale.

4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

5. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per svolgere le attività previste dal presente articolo.

6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione possono, a domanda, svolgere le attività previste dall'articolo 3-bis della legge regionale 14/2000, come introdotto dall'articolo 1, coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria o equiparato o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana, dell'attestato di frequenza del corso di formazione professionale Sentieri di Pace, nonché abbiano superato l'esame, a seguito della partecipazione, di un corso di Primo Soccorso (almeno di tipo Basic Life Support - BLS) promosso da ente abilitato. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



2. Il regolamento di cui all'articolo 3-bis, comma 6, della legge regionale 14/2000, come introdotto dall'articolo 1, è emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trieste, 3 aprile 2012

TONDO

(Omissis).

12R0267

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2012, n. 7.

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;

b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.

2. L'attività di piercing al lobo dell'orecchio è disciplinata ai sensi degli articoli 6 e 8.

Art. 3.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13.

2. La Scia è presentata al registro delle imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e all'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 4.

Percorsi formativi

1. La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. Per le attività di tatuaggio e di piercing sono previsti percorsi formativi distinti che garantiscono conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche.

3. Al termine dei percorsi formativi è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza, senza finalità di abilitazione professionale.

Art. 5.

Consenso informato

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono tenuti a informare il cliente sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione.

2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono altresì tenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, a:

a) fare sottoscrivere al cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato;

b) compilare una scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;

c) conservare presso il proprio esercizio la documentazione di cui alle lettere a) e b), datata e sottoscritta dal cliente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6.

Divieti

1. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è vietato:

a) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;

b) eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici;


c) eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;

d) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del Codice civile;

e) effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;

f) svolgere attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 9;

g) detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le suddette attività.



Art. 7.

Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.

Art. 8.

Piercing al lobo dell'orecchio

1. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

Art. 9.

Manifestazioni pubbliche

1. L'attività di tatuaggio e piercing, svolta nel contesto di una manifestazione pubblica, è soggetta alla Scia, presentata al registro delle imprese dall'organizzatore della manifestazione.

2. La Scia attesta la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Regolamento regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2;

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;

c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4;

d) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 5;

e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

Art. 11.

Campagne informative

1. Nell'ambito delle attività di promozione della tutela della salute, le Aziende per i servizi sanitari realizzano, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei tatuatori e piercer, specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.

Art. 12.

Monitoraggio

1. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano il monitoraggio sulle attività di cui all'articolo 2 al fine di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.

Art. 13.

Regolamenti comunali

1. I Comuni disciplinano con regolamento i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 14.

Vigilanza e controllo

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13, fatta salva la competenza delle Aziende per i servizi sanitari in ordine ai requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari indica gli adeguamenti necessari, da adempiere entro un congruo termine.

3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari propone al Comune di disporre la sospensione dell'attività. In tal caso il Comune fissa un termine per la regolarizzazione e in difetto di ottemperanza dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 15.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

3. La violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i proventi.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 12/2002

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole «di tatuaggio, di piercing,» sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 le parole «di tatuaggio, di piercing» sono soppresse.

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002 le parole «di cui all'articolo 35» sono soppresse.

4. Il Capo II bis del Titolo III della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 si applicano i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti comunali. Nel caso di violazione di tali requisiti, i Comuni applicano la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1.

Trieste, 12 aprile 2012

TONDO

(Omissis).

12R0268



LEGGE REGIONALE 12 aprile 2012, n. 8.

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti.

Art. 2.

Definizioni

1. Le TAA e le AAA rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) TAA, una attività terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente;

b) AAA, ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

Art. 3.

Ambiti applicativi

1. Le TAA e le AAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative sociali.

2. Tutte le strutture di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 5.

Art. 4.

Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla tutela della salute, è istituita la commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, di seguito denominata commissione, composta da:

- a) il dirigente della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
- b) un medico con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- c) un medico veterinario comportamentista con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- d) un medico veterinario di sanità pubblica con esperienza di protocolli sanitari degli animali impiegati nelle attività di TAA e AAA;
- e) uno psicologo;
- f) uno psicologo animale (psicobiologo) con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- g) un counselor con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- h) un professionista della riabilitazione abilitato con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- i) quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle TAA e AAA;
- j) un coadiutore dell'animale sociale di TAA e AAA di comprovata esperienza;
- k) un educatore cinofilo specializzato in TAA e AAA;
- l) un addestratore di equidi specializzato in doma dolce con comprovata esperienza in TAA e AAA.

2. La commissione può avvalersi, in via permanente o occasionale, di esperti in TAA e AAA che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.


3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di nomina, i compensi e la durata in carica dei componenti la commissione. La commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla direzione regionale competente in materia di tutela della salute.

Art. 5.

Funzioni della commissione

1. La commissione predispone linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle TAA e AAA, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali di cui all'art. 9, secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 10;
- b) definisce i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi di TAA e AAA;
- c) definisce le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA e AAA;
- d) verifica i requisiti professionali delle figure che intendono erogare servizi di TAA e AAA e la composizione delle relative equipie multidisciplinari di lavoro;



e) verifica la validità e il regolare svolgimento dei progetti di TAA e AAA, al fine di garantire il benessere psicofisico degli utenti fruitori degli interventi e quello degli animali impiegati;

f) predisporre un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e AAA, da tenersi presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute;

g) valuta i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA e AAA.

Art. 6.

Scelta degli animali ammessi

1. Per lo svolgimento dei programmi di TAA e AAA possono essere ammessi gli animali di età superiore ai dodici mesi che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto.

2. Gli animali devono essere sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.

3. I cani, i cavalli e gli asini devono essere adeguatamente addestrati. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA e AAA ai quali sono destinati devono essere svolti attraverso metodi «gentili», senza alcuna coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche, al fine di garantirne l'equilibrio fisiologico, emozionale e cognitivo, favorendo altresì una corretta interazione con l'uomo.

Art. 7.

Formazione e aggiornamento degli operatori

1. Nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida di cui all'art. 5, la Regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle TAA e AAA.

Art. 8.

Equipe multidisciplinari di lavoro

1. Alle TAA e AAA provvedono equipe multidisciplinari di lavoro appositamente costituite rispettivamente per la progettazione e lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'art. 5.

Art. 9.

Progetti

1. La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA e AAA a cui possono partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all'art. 5.

2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati sulla base di una apposita graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 10.

Art. 10.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;

b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;

c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalità di impiego;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'art. 9.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4716 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle terapie assistite con animali (TAA) e delle attività assistite con animali (AAA)».

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 9, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4808 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Finanziamento di progetti di terapie assistite con animali (TAA) e di attività assistite con animali (AAA)».


4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3 per complessivi 40.000 euro si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.2.1131 e dal capitolo 4464 del medesimo stato di previsione della spesa.

TONDO

(Omissis).

12R0269



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 28 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni e disposizioni transitorie.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

6-ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione sismica regionale di cui all'art. 67.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 24 febbraio 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0252

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 10.

Regionalizzazione del patto di stabilità interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 28 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione del Veneto

1. A decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, le regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno e gli obiettivi posti dal legislatore nazionale sono rispettivamente integrati e modificati, tenuto conto delle diversità delle situazioni finanziarie esistenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione della normativa statale.

Art. 2.

Definizione delle regole e modificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina con proprio provvedimento, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 3, le modalità attuative dell'art. 1 nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti principi:

- a) impossibilità di autorizzare richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente di carattere discrezionale;
- b) efficacia nel contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti nella pubblica amministrazione;
- c) priorità allo smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;
- d) priorità agli interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale vigente;
- e) introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale.

Art. 3.

Coinvolgimento delle autonomie locali

1. La Giunta regionale ridetermina l'obiettivo per il patto di stabilità degli enti locali interessati, sulla base dei criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali» e successive modificazioni.



Art. 4.

Comunicazione obiettivo annuale del patto di stabilità interno e del mantenimento dell'equilibrio dei saldi della finanza pubblica

1. La Giunta regionale provvede a comunicare agli enti locali interessati il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno determinato ai sensi dell'art. 2 e a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 24 febbraio 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0253

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 28 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni

1. La lettera *f*) del numero 2) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituita dalla seguente lettera:

«*f*) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 112;».

2. Dopo la lettera *d*) del numero 3) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è aggiunta la seguente lettera:

«*d-bis*) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 112;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 65-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'art. 65-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito da seguente comma:

«1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.».

2. Il comma 1-ter dell'art. 65-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito dal seguente comma:

«1-ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1-bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 152/2006, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Norme di razionalizzazione della finanza pubblica".».

3. Dopo il comma 1-ter dell'art. 65-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è inserito il seguente comma:

«1-quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l'ammontare delle relative sanzioni.».

Art. 3.


Introduzione dell'art. 65-quater nella legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 65-ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente», è inserito il seguente articolo:

«Art. 65-quater

Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:



a) da € 130,00 a € 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma 2;

b) da € 400,00 a € 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c);

c) da € 700,00 ad € 7.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale (upb E0045 «Altre sanzioni amministrative») i proventi riscossi dopo aver trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore della tutela delle acque.

3. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità a quanto disposto dall'art. 136 del decreto legislativo n. 152/2006.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0254

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
«Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 17 del 28 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
«Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis
Appostamenti per la caccia agli ungulati

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5 della medesima legge.

2. Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'art. 17.

3. Gli appostamenti di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia» e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.»



Art. 2.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

1. Alla lettera *h*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: «l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992» sono aggiunte le seguenti: «e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati».

Art. 3.

Modifica dell'art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

Art. 4.

Norma di prima applicazione

1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui all'art. 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, così come introdotto dall'art. 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, così come introdotto dall'art. 1 della presente legge, entro centottanta giorni dall'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0255

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2012, n. 12.

Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 14 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi fissati dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 7 dello Statuto regionale, riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione, in tutte le sue forme, esercita nel territorio regionale; promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa; valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, la democrazia interna partecipata e l'assenza di fini di speculazione nell'attività svolta.

2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo abruzzese nelle sue varie espressioni, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi riconducibili alle attività produttive.

Art. 2.

Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo

1. La Regione sostiene l'attività delle strutture territoriali delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), riconoscendone il ruolo nella promozione e nello sviluppo della cooperazione, nonché nell'assistenza, nella rappresentanza e nella tutela delle imprese cooperative.

Art. 3.

Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Ai fini di cui all'art. 1, la Regione promuove lo sviluppo della cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni, direttamente e attraverso le organizzazioni territoriali del movimento cooperativo abruzzese di cui all'art. 2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 8, può concedere annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni di cui all'art. 2, contributi per realizzare iniziative volte alla promozione, allo sviluppo ed al consolidamento dell'impresa cooperativa, in particolare finalizzate:

a) alla promozione di nuove imprese cooperative o consorzi, nonché all'aggregazione e al potenziamento di quelli esistenti;

b) all'assistenza tecnica, amministrativa, fiscale, finanziaria, nelle fasi di avvio, promozione e gestione delle imprese cooperative e loro consorzi, anche attraverso il supporto di incubatori di imprese cooperative;



c) alla qualificazione delle risorse umane delle imprese cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche e tecniche, anche mediante l'assegnazione di borse di studio;

d) all'aggiornamento dei dirigenti e degli amministratori delle cooperative e loro consorzi;

e) all'organizzazione di seminari, convegni, congressi sulle tematiche riguardanti l'associazionismo e la cooperazione;

f) alla realizzazione di indagini sulla situazione socioeconomica degli enti cooperativi e loro consorzi in ambito regionale;

g) alla pubblicazione di studi e ricerche, di periodici di informazione e di animazione per l'associazionismo cooperativo;

h) all'attivazione di sportelli informativi presso le stesse associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per la facilitazione all'accesso ai contributi di cui all'art. 4.

2. La Regione, inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, nei limiti delle risorse disponibili, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale supportati dai fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4.

Incentivi alle imprese cooperative

1. Al fine di sostenere l'economia cooperativa abruzzese, la Regione può concedere, nei limiti delle risorse disponibili, incentivi e finanziamenti alle imprese cooperative e loro consorzi operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi riconducibili alle attività produttive, al fine di consolidare, sviluppare e qualificare il movimento cooperativo, in particolare aventi ad oggetto:

a) progetti di ricerca, di innovazione, di internazionalizzazione, di organizzazione aziendale, di marketing, di responsabilità sociale e qualunque altro progetto rivolto alla crescita dell'impresa cooperativa;

b) innovazione tecnologica, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) consolidamento delle passività a breve ed abbattimento di interessi su passività a medio lungo termine;

d) iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento e della formazione professionale per le risorse umane;

e) alta formazione dei quadri e dei dirigenti, dei consiglieri di amministrazione e dei soci, anche in materia di cooperazione e di responsabilità sociale d'impresa;

f) creazione e sostegno di centri direzionali e di incubatori, prioritariamente per imprese cooperative e loro consorzi;

g) sostegno all'avvio ed al tutoraggio di nuove cooperative, con particolare attenzione alle cooperative nate da crisi aziendali;

h) acquisto di attrezzature e strumenti tecnici; progetti di aggregazione o fusione tra imprese cooperative, progetti di consolidamento e potenziamento.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. I benefici di cui all'art. 3 sono concessi alle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi della disciplina speciale in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo.

2. I benefici di cui all'art. 4 sono concessi, secondo quanto specificamente previsto dal Piano degli interventi annuali di cui all'articolo 6, alle società cooperative, e prioritariamente a quelle a mutualità prevalente che:

a) sono regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo n. 220/2002;

b) hanno la sede legale ed almeno un'unità produttiva nel territorio abruzzese.

3. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti in forma cooperativa.

Art. 6.

Piano degli interventi annuali

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, adotta un Piano degli interventi annuali, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

2. Il Piano degli interventi annuali:

a) stabilisce le linee di intervento a favore della cooperazione, ripartendo le risorse tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) definisce i criteri e le modalità ai quali devono attenersi i bandi nell'assegnazione e nell'erogazione delle risorse di cui all'art. 3, in considerazione dei seguenti elenchi certificati dall'ufficio revisioni di ciascuna Associazione:

1) elenco degli enti cooperativi e loro consorzi revisionati al 31 gennaio successivo alla chiusura dell'ultimo biennio revisionale di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 6 dicembre 2004;

2) elenco dei dipendenti e dei soci risultanti dal verbale di revisione;

3) elenco dei fatturati degli enti cooperativi e loro consorzi risultante dal verbale di revisione;

c) definisce i criteri e le modalità ai quali devono attenersi i bandi nell'assegnazione e nell'erogazione delle risorse di cui all'art. 4;

d) definisce i criteri e le modalità di impiego delle risorse da destinare ad ulteriori interventi promossi dalla Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.

Art. 7.

Accesso ai contributi

1. La Direzione sviluppo economico della Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e dei principi fissati dal Piano degli interventi annuali di cui all'art. 6, approva specifici bandi annuali per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze di accesso ai contributi, nonché dei tempi e delle procedure di erogazione dei contributi medesimi.

2. La Direzione sviluppo economico verifica le rendicontazioni prodotte dai beneficiari, al fine di accertare il corretto impiego dei contributi concessi.

Art. 8.

Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione

1. Presso l'Assessorato regionale preposto allo sviluppo economico è istituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di seguito denominata Consulta.

2. In particolare la Consulta svolge le seguenti attività:

a) formula osservazioni, proposte, valutazioni e verifica delle politiche regionali per la cooperazione e sul fenomeno regionale della cooperazione;

b) esprime pareri sui disegni di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione in materia di cooperazione, nonché su eventuali ulteriori provvedimenti per i quali la Giunta ne faccia richiesta;

c) esprime parere sulla proposta del Piano degli interventi annuali di cui all'art. 6;


d) propone alla Giunta regionale attività o interventi riguardanti il mondo della cooperazione.

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale e decade al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale. La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia sviluppo economico o un suo delegato che la presiede;

b) il Presidente della Commissione consiliare industria, commercio e turismo o altro componente della commissione da lui delegato;

c) il Direttore regionale della Direzione sviluppo economico o un suo delegato;



d) un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all'art. 2.

4. Alle sedute della Consulta possono inoltre partecipare, su invito, i Direttori delle altre Direzioni regionali della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale approva i criteri organizzativi che disciplinano il funzionamento della Consulta, sentita la stessa.

6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Giunta regionale assegnato alla Direzione sviluppo economico.

7. Le funzioni della Consulta non comportano oneri a carico della Regione ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità.

8. La Giunta regionale, sentita la Consulta, approva annualmente una relazione sull'attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti e sugli interventi effettuati con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.

Art. 9.

Misure di aiuto

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE).

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 10.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge contiene disposizioni di natura programmatica nell'ambito della cooperazione e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale adotta programmi di spesa in materia di promozione e sviluppo della cooperazione, mediante applicazione dei criteri di cui alla presente legge, per gli interventi di spesa a valere sulle risorse relative alla programmazione comunitaria, al fondo unico per le agevolazioni alle imprese ed alla programmazione nazionale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 1° marzo 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0259

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 30 marzo 2012, n. 4.

Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina della attività venatoria in Campania).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22 del 10 aprile 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 16 del 14 febbraio 2012;

Visto che il Consiglio regionale ha approvato il regolamento nella seduta del 14 marzo 2012

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente regolamento la Regione Campania disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva immissione in natura di fauna selvatica in difficoltà, l'autorizzazione e il funzionamento degli appositi centri di recupero degli animali selvatici (CRAS), nonché le modalità di consegna e/o di segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati.

Art. 2.

Segnalazione

1. Il ritrovamento di animali appartenenti a specie selvatiche, morti, feriti o debilitati, è segnalato al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale e, secondo le modalità da questi statuite, ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti.

2. Le suddette autorità, d'intesa con competenti servizi veterinari delle ASL, provvedono:

a) al trasferimento degli animali bisognosi di cura presso un CRAS;

b) all'invio delle carcasse rinvenute morte al centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) al fine dell'accertamento autoptico per stabilire le cause di morte;

c) alla segnalazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del rinvenimento di carcasse appartenenti alle seguenti specie: lupo (*canis lupus*), lontra (*lutra lutra*) gatto selvatico (*felix silvestris*), aquila reale (*aquila chrysaethos*), gufo reale (*bubo bubo*), falco pescatore (*pandion haliaetus*), grifone (*gyps fulvus*), capovaccaio (*neophron percnopterus*), lanario (*falco biarmicus*), cicogna nera (*ciconia nigra*), e delle altre specie che l'ISPRA riterrà opportuno integrare.



3. Con provvedimento di Giunta regionale, deliberato previa intesa con l'ISPRA, è aggiornata l'elencazione delle specie il cui decesso o il rinvenimento di carcasse è da comunicare all'ISPRA medesimo.

Art. 3.

Centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) e Centri di recupero animali selvatici (CRAS)

1. I CRAS sono strutture pubbliche (dipartimenti scientifici delle Università) o private (associazioni venatorie, o associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente) aventi le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura, o in strutture attrezzate per ospitare animali non più idonei al reinserimento in natura, gli esemplari di fauna selvatica.

2. È consentito ai CRAS autorizzati presso i dipartimenti scientifici delle Università dotati di specifiche strutture di svolgere, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, attività didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. Sugli esemplari di fauna selvatica idonei al reinserimento in natura tali attività didattiche non sono consentite.

3. Il CRIUV, istituito con deliberazione n. 1940 del 30 dicembre 2009, svolge attività di monitoraggio sulle patologie e sulle cause di morte della fauna sinantropica.

Art. 4.

Autorizzazioni dei CRAS

1. I CRAS, per poter esercitare la propria attività, devono essere autorizzati dalla Giunta regionale della Campania, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).

2. I CRAS hanno finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di fauna selvatica feriti. Le autorizzazioni possono essere concesse ai dipartimenti scientifici delle Università, alle associazioni venatorie e a quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ed operanti in Campania.

3. Il rilascio della autorizzazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) la struttura sede del Centro deve possedere i requisiti funzionali e dimensionali previsti dall'art. 5 e relativi al soccorso di primo e secondo livello per cui si richiede l'autorizzazione;

b) in ogni Centro è istituita una direzione sanitaria rimessa alla responsabilità di un medico veterinario;

c) ogni Centro deve dotarsi di voliere e tunnel di volo adeguati per capacità e conformazione alla riabilitazione della fauna ospitata;

d) ogni Centro si avvale di personale qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero della fauna selvatica debitamente certificata.

4. L'istanza di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente che richiede l'autorizzazione ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento, è trasmessa al Settore foreste caccia e pesca e deve contenere in triplice copia:

a) le generalità del direttore sanitario e del responsabile del Centro;

b) la documentazione attestante la disponibilità in capo al richiedente dei beni e delle strutture ove si intende ubicare il Centro;

c) i rilievi planimetrici del Centro per il quale è richiesta l'autorizzazione, firmati da uno o più professionisti competenti in materia, conformi alle disposizioni della vigente normativa sui lavori pubblici ed integrati con relazioni e schemi specifici per le attività da svolgere;

d) la documentazione attestante il rispetto dei requisiti funzionali e dimensionali di cui al comma 3, lettere a) e c);

e) la documentazione attestante la conformità del Centro alle vigenti norme sanitarie ed edilizie;

f) un piano di gestione quinquennale e relativi costi;

g) organigramma e generalità del personale impiegato e per ciascuno di essi i ruoli che verranno svolti e l'attestazione del possesso dei requisiti di esperienza biennale debitamente certificata;

h) attrezzature impiegate o da impiegare e relativa utilizzazione.

5. L'istruttoria della documentazione, preceduta dall'acquisizione del parere dell'ISPRA e delle valutazioni del settore veterinario regionale, può essere completata con il sopralluogo presso la sede operativa del Centro.

6. L'autorizzazione non sostituisce eventuali ulteriori pareri, certificazioni, documenti valutativi ed autorizzativi eventualmente necessari alla realizzazione del progetto e per lo svolgimento delle relative attività.

7. Ogni modifica strutturale del CRAS deve essere comunicata dal responsabile legale ai settori regionali competenti entro tre mesi dalla realizzazione della stessa.

8. L'autorizzazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata in seguito a nuova istanza presentata dal legale rappresentante dell'ente titolare del Centro entro i tre mesi che precedono la scadenza.

9. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il responsabile legale del CRAS trasmette al settore foreste caccia e pesca ed al settore veterinario una relazione annuale tecnico-contabile, redatta in forma schematica, corredata da rendicontazione degli eventuali fondi ricevuti dalla Regione Campania al 31 dicembre dell'anno precedente.

10. Gli Enti che gestiscono i CRAS possono presentare istanza di autorizzazione anche per le strutture periferiche di supporto ai CRAS, di cui alla lettera c) dell'art. 5.

Art. 5.

Organizzazione del soccorso

1. Al fine di rendere il soccorso e il recupero della fauna selvatica più efficace e sicuro ai fini sanitari e del benessere animale è necessario organizzare una rete di collaborazione regionale delle strutture, distinguendo i CRAS sulla base del livello operativo di soccorso e prevedendo, inoltre, strutture per la riabilitazione collegate ai CRAS, non dotate di supporto sanitario. I CRAS, in relazione al livello di soccorso e le strutture a essi collegate devono essere dotati dei seguenti requisiti:

a) soccorso di primo livello:

1) ogni CRAS di primo livello, deve essere dotato di struttura sanitaria diretta da un medico veterinario, deve garantire la presenza di un addetto qualificato con comprovata esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, ed avere i seguenti requisiti strutturali minimi:

1.1 un'area quarantena di isolamento, destinata all'accoglienza degli esemplari in attesa della visita veterinaria di primo soccorso;

1.2 un ambulatorio/locale dedicato alla clinica di primo soccorso e di armadi necessari alla conservazione dei medicinali e dell'attrezzatura medico-sanitaria;

1.3 un locale separato dal precedente in cui trova posto un frigorifero/congelatore per la conservazione, prima dello smaltimento, degli animali deceduti;



1.4 un ulteriore locale destinato alla idonea conservazione delle derrate alimentari;

1.5 un'area/stabulario dedicato alla degenza pre o post operatoria;

1.6 una zona con voliere/gabbie per la lunga degenza e la riabilitazione in cui sia garantita la massima tranquillità ai soggetti ospitati;

1.7 un'area dedicata all'educazione e visita del pubblico con voliere/gabbie di mantenimento per gli esemplari giudicati irrecuperabili e destinati alle attività didattiche.

Tutti i locali, fatta salva l'area dedicata alle attività didattiche, devono essere dotati di opportune schermature per evitare la vista dell'uomo e devono essere interdetti al pubblico.

La liberazione degli animali recuperati deve avvenire solo successivamente al marcaggio operato da personale tecnico autorizzato dall'ISPRA.

b) soccorso di secondo livello:

1) ogni CRAS di secondo livello, deve essere dotato di struttura sanitaria diretta da un medico veterinario, deve garantire la presenza nella struttura di personale veterinario 24 ore su 24, la presenza per almeno 12 ore al giorno di un addetto qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, e disporre, oltre che dei requisiti strutturali per le strutture in grado di erogare il soccorso di primo livello elencati al punto a), anche dei seguenti locali ed attrezzature:

1.1 struttura di pronto soccorso attiva sulle 24 ore;

1.2 diagnostica specialistica (rx, tac, indagini ecografiche, ematochimica);

1.3 chirurgia specialistica;

1.4 diagnostica cadaverica;

1.5 diagnostica delle malattie infettive anche finalizzata ai monitoraggi sanitari.

Le attività diagnostica cadaverica e delle malattie infettive deve essere espletata in raccordo con le AASSLL, il CRIUV e l'Istituto zoonofiliatico sperimentale del Mezzogiorno.

c) strutture periferiche:

1) ogni struttura periferica collegata ad un CRAS deve garantire la presenza di un operatore qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica ed avere i seguenti requisiti strutturali minimi:

1.1 gabbie di lungo degenza;

1.2 tunnel di volo;

1.3 recinti;

1.4 depositi attrezzi;

1.5 locale destinato alla idonea conservazione delle derrate alimentari.

Tali strutture, devono essere funzionali alle attività del CRAS di riferimento attraverso la sottoscrizione di appositi accordi funzionali.

Le informazioni ed i dati relativi alle attività dei CRAS e delle strutture relative periferiche devono essere raccolti in un idoneo sistema informativo in grado di interfacciarsi con la banca dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario al fine di condividere le informazioni con valenza sanitaria ed epidemiologica.

Art. 6.

Struttura organizzativa dei CRAS e codice etico del personale

1. In ogni CRAS deve essere individuato un responsabile legale.

2. Ogni struttura deve essere diretta per gli aspetti sanitari da un direttore sanitario, laureato in medicina veterinaria e regolarmente iscritto all'albo professionale.

3. Le strutture funzionalmente collegate ai CRAS devono possedere un esperto qualificato con esperienza almeno annuale nel recupero di fauna selvatica certificata.

4. Sia il direttore sanitario che l'esperto qualificato devono essere indicate nell'atto autorizzativi del Centro.

5. Il responsabile legale del Centro è tenuto a:

a) provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di carico e scarico;

b) redigere e trasmettere alla Giunta regionale e all'Amministrazione provinciale entro il mese di gennaio dell'anno successivo la relazione annuale tecnico-contabile di cui all'articolo 5;

c) assicurare agli animali le migliori condizioni di benessere e salute ed il rispetto degli standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti;

d) promuovere ed incoraggiare il sostegno dell'opinione pubblica alle attività dei centri di recupero, attraverso la formazione continua di volontari e l'educazione dei visitatori promuovendo un comportamento responsabile nei confronti degli esseri viventi e la consapevolezza dell'importanza della conservazione dell'ambiente;

e) rispettare le ulteriori disposizioni previste dal provvedimento di autorizzazione.

6. Il direttore sanitario è responsabile della gestione sanitaria della struttura in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di benessere animale e di profilassi delle malattie infettive ed infestive. Sovrintende, altresì, alla corretta gestione delle attività clinico chirurgiche e diagnostiche a cura del personale sanitario, ivi compresa la redazione della cartella clinica e del referto di necropsia di cui agli allegati A e B al presente regolamento.

7. Il personale che opera in un CRAS deve adeguare il proprio comportamento ai seguenti principi:

a) impegnarsi per il raggiungimento di standard elevati nella cura degli animali ospitati attraverso la consapevolezza e la conoscenza del proprio ruolo, della propria professionalità e delle proprie responsabilità; effettuare con regolarità l'aggiornamento sulle tecniche di cura e riabilitazione nonché sul quadro normativo che regola la detenzione e la gestione sanitaria degli animali selvatici in cattività;

b) agire con scrupolo ed attenzione, adoperandosi per la migliore qualità delle cure praticate agli animali;

c) rispettare le leggi, le norme e i regolamenti provinciali, regionali e nazionali che regolano le attività connesse al recupero, alla cura e riabilitazione degli animali selvatici;

d) adottare una condotta tale da assicurare per sé, per i collaboratori e per gli animali le condizioni di sicurezza previste dalla normativa, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e antinfortistiche vigenti in materia e delle norme relative al benessere degli animali ospitati e di cui si è responsabili;

e) operare sulla base di principi biologici affermati, associandovi un'appropriata etica conservazionistica.

Art. 7.

Anagrafe dei CRAS

1. Presso il Settore caccia e pesca dell'Assessorato agricoltura della Regione Campania è istituita l'anagrafe dei CRAS in cui, per ognuno di essi, sono indicati il livello operativo di cui all'articolo 5, la tipologia, l'ubicazione, il responsabile legale ed il direttore sanitario con i relativi dati anagrafici, le specie ricoverabili e le attività autorizzate.

2. L'elenco dei CRAS, con l'esclusione dei dati sensibili relativi al responsabile legale ed al direttore sanitario, viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Campania.

Art. 8.

Registrazione degli esemplari

1. Il CRAS deve essere munito di un registro di carico e scarico appositamente redatto a cura del responsabile legale del centro, vidimato dall'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL competente per territorio, ai fini del controllo della detenzione e dei movimenti degli animali, nel quale devono essere riportati per ogni animale ricoverato, compresi quelli detenuti presso le strutture periferiche collegate di cui alla lettera c) dell'articolo 5, almeno i seguenti dati:

a) numero progressivo di identificazione del soggetto;

b) data arrivo;

c) dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, età, peso);


d) motivo del ricovero;

e) dati anagrafici della persona che consegna l'animale;

f) località di ritrovamento;

g) destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia);

h) rapporto sulle eventuali attività di pronto soccorso (all. A);



- i) rapporto sulle eventuali cure e sulla degenza (all. A);
- j) rapporto sull'eventuale trasferimento e luogo del trasferimento (all. A);
- k) data, località e modalità di liberazione;
- l) numero identificazione ISPRA;
- m) data e causa dell'eventuale decesso;
- n) modalità e luogo di smaltimento dei resti (all. B).

2. I dati sopra riportati devono essere raccolti e gestiti con sistemi informatici e attraverso una modulistica appropriata.

Art. 9.

Controllo sanitario

1. L'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL territorialmente competente, in applicazione del regolamento di polizia veterinaria e delle norme sul benessere e protezione degli animali, sulla farmacovigilanza e farmacovigilanza ed ogni altra norma pertinente, esercita funzioni di vigilanza e controllo sui CRAS e sulle strutture ad essi collegate.

2. Il controllo degli esemplari in degenza deve essere finalizzato anche al controllo delle malattie trasmissibili per la tutela delle specie selvatiche e degli operatori del CRAS, con particolare riferimento al monitoraggio di agenti patogeni responsabili di malattie anche ad impatto zoonosico.

3. Il monitoraggio sanitario deve comprendere anche gli esemplari rinvenuti morti o deceduti all'interno della struttura del CRAS, con particolare riferimento alle patologie proprie di specie e quelle a carattere zoonosico.

4. Le carcasse vanno inviate, tramite l'ASL competente, al CRIUV o all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

5. I servizi veterinari delle ASL competenti possono consentire, esclusivamente per casi opportunamente motivati, la consegna degli animali deceduti all'ISPRA, ad Istituti universitari, ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, ai Musei ed agli Enti Parco ognuno per la parte riguardante i propri compiti istituzionali, previo accertamento delle cause di morte presso il CRIUV o all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

Art. 10.

Tempo di permanenza degli animali nei CRAS

1. La cura e la degenza degli animali sono finalizzate alla loro reimmissione in natura, che deve aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico e nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per la muta o la riabilitazione alla vita selvatica.

2. Le operazioni di reimmissione in natura vanno effettuate solo quando l'esemplare sia perfettamente recuperato e in grado di procurarsi autonomamente il cibo, previa certificazione del direttore sanitario del CRAS da farsi entro tre mesi dalla data del ricovero.

3. Onde consentire una detenzione etica e corretta della fauna selvatica irrecuperabile, così come previsto dalla normativa vigente, purché le funzioni vitali non risultino seriamente compromesse ed il mantenimento in vita non determini grave sofferenza per l'animale, questo è trasferito in idonee strutture che garantiscano condizioni di tranquillità e benessere psico-fisico come strutture presenti presso gli Enti parchi nazionali o regionali, oasi e riserve, centro fauna selvatica (CFS) o presso oasi gestite da associazioni riconosciute.

4. Solo nei casi di completa compromissione delle funzioni vitali dell'esemplare, nel rispetto della normativa vigente, è praticabile l'eutanasia.

5. L'animale va liberato in ambienti idonei alle caratteristiche etologiche della specie e di preferenza nei luoghi di ritrovamento, se non sussistono motivazioni ostative. Particolare attenzione va dedicata alla liberazione di animali nel periodo riproduttivo, al fine di evitare competizioni con le coppie selvatiche in riproduzione in quel territorio e stress da aggressività tra i maschi.

6. Per la liberazione degli uccelli il CRAS deve essere supportato da un inanellatore autorizzato dalla Regione Campania e in possesso del brevetto «A» rilasciato dall'ISPRA. Prima della liberazione ad ogni esemplare di uccello vanno rilevati i dati biometrici ed applicato un anello ISPRA. Le liberazioni degli uccelli avvengono tenendo conto della fenologia delle singole specie nel territorio della Regione Campania e dell'Italia meridionale più in generale.

7. Le operazioni di liberazione possono essere pubbliche solo in caso di specie tolleranti la presenza umana. Nel caso di liberazione pubblica i presenti devono essere preventivamente istruiti in merito al comportamento da adottare ed alla necessità di non arrecare alcun disturbo all'atto della liberazione. In tutti i casi la liberazione deve avvenire in condizioni di silenzio e con i presenti, non addetti alle operazioni, distanti almeno 20 metri dall'animale.

Art. 11.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata:

a) ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti per le attività relative alle competenze medico veterinarie ed al benessere animale;

b) ai soggetti individuati dall'articolo 28 della legge regionale 8/1996 per le attività relative agli aspetti faunistico-venatori.

Art. 12.

Oneri economici

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle disponibilità appostate sul capitolo pertinente di spesa della U.P.B. 1.74.177 del bilancio dell'esercizio corrispondente, a definire i criteri per la concessione di contributi in conto capitale ai CRAS autorizzati, tenendo conto delle capacità tecnico organizzativa in relazione al livello operativo di organizzazione del soccorso di cui all'art. 5 e della capacità operativa dimostrata in ragione del numero di animali accolto, assistito e reimpresso in natura.

Art. 13.

Formazione

1. I CRAS promuovono ed attuano programmi di aggiornamento continuativo del personale in essi operante. Inoltre, svolgono corsi destinati a tutti gli operatori coinvolti nella filiera del recupero, soccorso, gestione e reimmissione degli animali selvatici rinvenuti in natura.

Art. 14.

Trasferimenti tra CRAS

1. I CRAS di secondo livello sono tenuti a garantire il trasferimento degli animali tra i CRAS e le altre strutture riabilitative individuate, munendosi di autoveicolo attrezzato allo scopo.


Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

(Omissis).

12R0262

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 5 1 2 *

€ 2,00

